

**DELIBERAZIONE 5 DICEMBRE 2017  
811/2017/E/EEL**

**ARCHIVIAZIONE DI UN PROCEDIMENTO PRESCRITTIVO NEI CONFRONTI DI UN UTENTE DEL DISPACCIAMENTO IN PRELIEVO RISPETTO A STRATEGIE DI PROGRAMMAZIONE NON DILIGENTI NELL'AMBITO DEL SERVIZIO DI DISPACCIAMENTO (PROCEDIMENTO AVVIATO CON DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 342/2016/E/EEL) IN SEGUITO ALLA REVISIONE DELL'ALLEGATO B ALLA DELIBERAZIONE 617/2017/E/EEL**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS  
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 5 dicembre 2017

**VISTI:**

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95) ed, in particolare, l'articolo 2, comma 20, lettera d);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, come convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: dPR 244/01);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06, come successivamente integrato e modificato;
- il vigente Testo Integrato in ordine alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento - *Settlement* (di seguito: TIS);
- la deliberazione dell'Autorità 24 giugno 2016, 342/2016/E/EEL (di seguito: deliberazione 342/2016/E/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 23 marzo 2017, 177/2017/E/EEL;
- la deliberazione dell'Autorità 13 luglio 2017, 526/2017/E/EEL;
- la deliberazione dell'Autorità 7 settembre 2017, 617/2017/E/EEL (di seguito: 617/2017/E/EEL).

**CONSIDERATO CHE:**

- con la deliberazione 342/2016/E/eel, l'Autorità ha avviato una serie di procedimenti, di natura individuale, per l'adozione di provvedimenti prescrittivi e/o di misure di regolazione asimmetrica, rispettivamente ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera d) della legge 481/95 e dell'articolo 43, comma 5, del decreto legislativo 93/11, volti a promuovere la concorrenza e garantire il buon funzionamento dei mercati mediante un efficace e proporzionato contrasto di condotte sui mercati all'ingrosso dell'energia e del servizio di dispacciamento, suscettibili di compromettere la corretta interazione tra domanda e offerta, con effetti negativi sull'andamento di tali mercati (di seguito: procedimenti 342/2016/E/EEL);
- nell'ambito dei procedimenti 342/2016/E/EEL, l'Autorità ha adottato, nei confronti della società individuata nell'Allegato A al presente provvedimento individuale (di seguito: Società), il provvedimento prescrittivo 617/2017/E/EEL, riconoscendo alla medesima, all'articolo 3 del deliberato, la facoltà di trasmettere, entro il termine decadenziale di 30 giorni dalla notifica del suddetto provvedimento, ulteriori elementi utili a rivedere quanto definito nell'Allegato B al provvedimento;
- la Società si è avvalsa di tale facoltà, trasmettendo una nota in data 17 ottobre 2017 (prot. Autorità 34123 del 18 ottobre 2017), ad integrazione della quale, con la comunicazione del 3 novembre 2017 (prot. Autorità 36184 del 6 novembre 2017), sono stati acquisiti ulteriori dati puntuali relativi al suo portafoglio commerciale.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- nella documentazione trasmessa agli Uffici dell'Autorità, la Società ha evidenziato, con riferimento alle unità di consumo incluse nel proprio portafoglio nel periodo di indagine:
  - i. la presenza di pochi e grandi clienti industriali energivori;
  - ii. l'erraticità dei prelievi di un cliente rilevante con autoproduzione; infatti, la presenza di un impianto cogenerativo fa sì che i volumi prelevati dalla rete siano normalmente molto piccoli rispetto ai consumi dello stabilimento industriale ad esso connesso; gli sbilanciamenti, in tal caso, risultano amplificati dall'entità della produzione elettrica che viene consumata dallo stabilimento. Ad esempio, un guasto dell'impianto cogenerativo si traduce in un improvviso (non prevedibile) ed elevato prelievo dalla rete.

**CONSIDERATO, INFINE, CHE:**

- la Società ha fornito elementi puntuali in merito alle difficoltà di programmazione legate alla presenza nel proprio portafoglio di singoli clienti energivori e autoproduttori;
- è stato pertanto possibile applicare la metodologia statistica, inizialmente prevista per il trattamento dei soli punti di prelievo in alta tensione (inclusi i prelievi per i servizi ausiliari di centrale), anche alle curve orarie dei punti di prelievo in media tensione trasmesse dalla Società, secondo quanto specificato nell'Allegato B al presente provvedimento;
- le nuove evidenze numeriche mostrano che, nel periodo di osservazione, la Società è incorsa in sbilanciamenti consecutivi oltre soglia, come da Allegato B al presente provvedimento, soltanto in una zona, in due mesi e in misura contenuta, dello stesso ordine dell'approssimazione ascrivibile all'applicazione della metodologia statistica che, in quanto tale, fermo restando l'obiettivo di catturare mediamente le discontinuità dei prelievi che derivano dalla natura dell'attività principale (industriale) svolta dalla clientela della Società, può introdurre delle approssimazioni;
- conseguentemente, la Società è incorsa in sbilanciamenti che risultano coerenti con il livello medio di prestazione che, date le specificità operative sopradescritte, costituisce la soglia massima di tolleranza oltre il quale uno sbilanciamento è considerato l'esito di una programmazione non diligente.

**RITENUTO CHE:**

- sia opportuno modificare come specificato in motivazione il contenuto dell'Allegato B alla deliberazione 617/2017/E/EEL ai sensi dell'articolo 4 della medesima;
- in esito alla sopraddetta modifica non sussistano i presupposti per confermare l'adozione di un provvedimento prescrittivo volto a far cessare la condotta lesiva del diritto dell'utenza finale, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera d), della legge 481/95

**DELIBERA**

1. di modificare il contenuto dell'Allegato B alla deliberazione 617/2017/E/EEL, che viene pertanto sostituito dall'Allegato B al presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 4 della medesima deliberazione, in ragione della rilevanza degli elementi fattuali trasmessi dalla Società, come specificato in motivazione;
2. di archiviare il procedimento per l'adozione di provvedimenti prescrittivi e/o di regolazione asimmetrica avviato con la deliberazione 342/2016/E/EEL nei

- confronti dell'utente del dispacciamento di cui all'Allegato A al presente provvedimento;
3. di revocare quanto previsto al punto 6. della deliberazione 617/2017/E/EEL in considerazione delle nuove valutazioni sulla condotta della Società di cui al presente provvedimento;
  4. di notificare il presente provvedimento e relativi allegati al soggetto di cui al precedente punto 2;
  5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it) ad eccezione dell'Allegato B; la pubblicazione dell'Allegato A è differita al momento in cui saranno stati adottati i provvedimenti di chiusura di tutti i procedimenti sanzionatori conseguenti ai procedimenti individuali prescrittivi di cui alla deliberazione 342/2016/E/EEL.

5 dicembre 2017

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*